

Comune di VILLA SANTA LUCIA

Provincia di FROSINONE

11

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo	INDICE
1	Ambito di applicazione.
2	Criteri d'intervento
3	Attività nel Settore Sociale.
4	Attività nel Settore Culturale.
5	Attività nel Settore della Pubblica istruzione.
6	Attività nel Settore Sportivo e del Tempo libero
7	Attività nel settore Turistico.
8	Attività nel Settore dello Sviluppo Economico
9	Attività nel Settore dell'Ambiente.
10	Piano dei contributi e Convenzioni.
11	Criteri per l'assegnazione di contributi
12	Procedure di accesso
13	Presentazione dei rendiconto
14	Programmi d'intervento di Stato, regione e Provincia.
15	Procedure di assegnazione e concessione
16	Albo dei beneficiari
17	Patrocinio Comunale
18	Deroghe
19	Entrata in vigore e abrogazioni
20	Disciplina transitoria

Art. 1

Ambito di applicazione

Il Comune di Villa S. Lucia, al fine di favorire la piena promozione della persona e il sostegno della comunità locale, in attuazione dello statuto e secondo i principi della solidarietà e della sussidiarietà, concede sovvenzioni, sussidi, contributi, ausili finanziari e altri vantaggi di carattere economico di qualunque genere a persone fisiche, enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che esercitino, o si impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni od altro genere di iniziative nei seguenti settori:

- 1) - sociale
- 2) - culturale
- 3) - pubblica istruzione
- 4) - sportivo
- 5) - turistico
- 6) - ambiente
- 7) - sviluppo economico

Art.2

Criteri d'intervento

Il Comune opera la propria scelta basando il più possibile sui criteri verificabili, sulle rispondenza dei programmi presentati ai principi enunciati dalla legislazione italiana, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc. e sul maggiore o minore rispondenza delle iniziative ad obiettivi generali e criteri perseguiti dall'amministrazione comunale nei settori di cui all'articolo precedente e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento

Art.3

Attività nel settore sociale(*)

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi a enti o ad associazioni che operano senza finalità di lucro nel settore sociale per le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
- avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

(*) I contributi e gli interventi ai privati indigenti sono disciplinati dal vigente regolamento(deliberazione n. 12 del 16/03/2007)

Art.4

Attività nel settore culturale

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati che operano nel settore culturale per le seguenti finalità:

- allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sugli aspetti della vita culturale e della storia della città;
- iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale e cinematografico;
- ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali, tendenti ad evidenziare l'esigenza di una migliore qualità della vita;
- sviluppo di quelle attività culturali che possono porsi come fattore di crescita e di modernizzazione delle infrastrutture cittadine;
- conservazione e accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;

- studi, ricerche e promozione volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

Art.5

Attività nel settore della pubblica istruzione

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati che operano nel settore educativo per le seguenti finalità:

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- attività di interesse pedagogico - didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente e non docente;
- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuola;
- iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extracomunitari;
- iniziative ed interventi utili a favorire la formazione culturale;
- iniziative ed interventi utili a favorire la formazione permanente.

Art.6

Attività nel settore sportivo e del tempo libero

I contributi e i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità:

- attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei minori e dei soggetti portatori di handicap;
- attività per l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento agli sport di base;
- attività a favore dei meno giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- manifestazione sportive e ricreative a carattere locale, nazionale e internazionale e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico- economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine.

Art.7

Attività nel settore turistico

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati che operano nel settore turistico per le seguenti finalità:

- organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere locali, nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- organizzazione di manifestazioni che operino nell'ambito del turismo congressuale

Art.8

Attività nel settore dello sviluppo economico

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati per iniziative nel campo dello sviluppo economico e che abbiano le seguenti finalità:

- valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
- accrescimento del ruolo economico e produttivo di Villa S. Lucia, in campo nazionale ed internazionale;
- sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

Art.9

Attività nel settore dell'ambiente

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati che operano nel settore dell'ambiente per le seguenti finalità:

- esposizioni, convegni, attività promozionali che servano di stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

Art.10

Piano dei contributi e convenzioni

Il Comune di Villa S. Lucia opera il trasferimento di risorse finanziarie agli enti di cui all'art.1 mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste conformi al presente regolamento e/o mediante convenzioni pluriennali vincolate alla presentazione di specifici programmi pluriennali di attività o a progetti rientranti nell'area di programma che l'amministrazione comunale presenta nella propria relazione di bilancio e riguardanti servizi e attività di appoggio al programma comunale stesso.

Art.11

Criteri per l'assegnazione di contributi

L'Amministrazione Comunale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'inizio delle attività con apposita deliberazione della giunta comunale, sulla scorta dei propri documenti programmatici, individuerà i criteri specifici di valutazione delle proposte/ progettualità che verranno presentate tenendo presenti i seguenti criteri generali:

- coerenza e corrispondenza dei programmi/ progettualità con agli ambiti individuati dall'amministrazione come aree di intervento prioritario;

- corrispondenza dell'area di ricaduta delle attività/progettualità con un ambito territoriale di riferimento;
- dimensionamento dei soggetti interessati dalle attività/progettualità;
- durata dell'attività/progettualità;
- elementi di innovazione producibili dall'attività/progettualità;
- dimensionamento delle relazioni di rete realizzabili in base alle attività/progettualità

Art.12

Procedure di accesso

Le persone e gli enti pubblici e privati per accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento devono presentare domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'inizio delle attività.

La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

1. Documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: statuto e atto costitutivo(ove non sia già depositato presso il comune);
2. Comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente;
3. Relazione illustrativa dei programmi annuali e pluriennali di attività con indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi;
4. Previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
5. Dichiarazione ai sensi dell'art. 28,2° comma, del D.P.R.600/1973 e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della legge n.575/1965 integrata dalla legge n.55/1990.

Le persone e gli enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri enti pubblici.

Art.13

Presentazione dei rendiconti

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito all'amministrazione il contributo eventualmente erogato, entro il termine massimo di 20 gg. dalla data prevista per la manifestazione.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il Comune di Villa S. Lucia risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'amministrazione comunale.

Art.14

Programmi di intervento di stato, regione e provincia

Il Comune provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi di indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri enti pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati.

Art.15

Procedure di assegnazione e concessione

L'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio, ove la stessa sia successiva a tale data, il provvedimento dirigenziale relativo alla assegnazione e concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.

Alla determinazione di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

Nella fase istruttoria della suddetta determinazione dirigenziale saranno chiamati a esprimere il proprio parere le commissioni consiliari competenti quanto ai settori d'intervento e ai soggetti beneficiari dei relativi contributi o benefici economici.

Art.16

Albo dei beneficiari

E' istituito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7.4.2000, n.118, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ove sono iscritti i soggetti percettori di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati dal comune in base al presente regolamento ed in adempimento delle funzioni amministrative di competenza dell'ente.

L'albo dei beneficiari è informatizzato, consultabile da ogni cittadino, a cui è consentito l'accesso per via telematica.

Art. 17
Patrocinio Comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'amministrazione e i costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse comunale, concesso dal Sindaco o dall'assessore delegato, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Attinenza alla finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
2. Rilevanza nell'ambito locale;
3. Assenza ai fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la dicitura "Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Villa S. Lucia"

Art. 18
Deroghe

Possono essere concessi i contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal presente regolamento per i quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentate, oltre il termine prevista dal presente regolamento.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

Art. 19

Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 15 g. successivo all'affissione all'albo pretorio della deliberazione che ne dispone la formale approvazione.

A Partire dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari dell'Ente che con esso risultino essere incompatibili.

Art. 20

Disciplina transitoria

Le istanze per la concessione di contributi e benefici economici inoltrate all'Amministrazione Comunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento verranno valutate in base ai criteri e alle modalità in esso stabiliti.